



**CONSORZIO**

**D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE**  
**CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE**

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO E LIQUIDATORE N. 10  
DEL 10.06.2021.**

Oggetto: Approvazione programma triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2021-2023 e piano occupazionale 2021. Disposizioni ed indirizzi.

L'anno 2021 il giorno 10 del mese di giugno, il Commissario Straordinario e Liquidatore con l'assistenza dell'Avv. Gerardo Farkas, dirigente del Consorzio,

**Il Commissario Straordinario e Liquidatore**

Premesso:

che, la Regione Siciliana, avviando un processo di riorganizzazione della gestione del S.I.I. negli ambiti territoriali esistenti, con L.R. 9/1/2013 n. 2 " Norme transitorie per la regolazione del servizio idrico integrato" ha posto in liquidazione le Autorità d'Ambito, con decorrenza 11/01/2013;

che, l'art. 1 comma 5 della citata legge ha rinviato ad una successiva legge regionale la disciplina del trasferimento delle funzioni delle Autorità d'Ambito e le modalità di successione nei rapporti giuridici attivi e passivi;

Vista la circolare n. 2 del 20/02/2013 con la quale l'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha fornito i primi chiarimenti interpretativi ed applicativi ai Commissari Straordinari e liquidatori delle soppresse autorità, precisando che il citato commissario dovrà provvedere oltre che alla gestione liquidatoria, da intendersi quale attività principale dell'ente, anche alla gestione ordinaria, attribuendo allo stesso, il potere di risolvere tutte le questioni di amministrazione attiva che attengono alla gestione ordinaria dell'ente;

Vista la legge regionale n. 19 dell' 1 agosto 2015, pubblicata sulla GURS n. 34 del 21/8/2015, contenente Disciplina in materia di risorse idriche, con la quale la Regione Siciliana ha emanato nuove direttive in materia di S.I.I., prevedendo entro termini già stabiliti la individuazione di nuovi Ambiti Territoriali Ottimali, la costituzione di nuovi organi, nonché la proroga delle gestioni commissariali delle soppresse autorità d'ambito sino alla costituzione dei nuovi ATO, le quali dovranno avvalersi del personale in servizio presso le dette soppresse Autorità d'Ambito;

Preso atto che la Regione, tuttavia, non ha ancora chiarito le modalità di successione dell'ATI all'ATO nei rapporti giuridici attivi e passivi, come preannunciato al comma 5 dell'art.1 della Legge Regionale n. 2 del 2013., affinché si possa pervenire al definitivo avvio delle ATI;

Preso atto che, a tutt'oggi, le operazioni liquidatorie risultano ancora in fase di svolgimento;

Ritenuto che l'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 6 del D. Lgs. 165/01 impongono alle Amministrazioni pubbliche l'obbligo di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, così come già previsto dall'art. 39 della legge n.449/97;

Richiamata la deliberazione n. 3 del 19.03.2007 con la quale il CDA del consorzio ha approvato la dotazione organica dell'ente, prevedendo n. 15 unità di personale con qualifiche e profili ben definiti;

Richiamato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi approvato con deliberazione assembleare n.4 del 29.03.2007, che prevede, che il Consorzio, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale, di un Direttore Generale e due dirigenti, oltre che di personale reclutato mediante selezioni pubbliche o di personale assunto secondo forme di lavoro flessibile previste dalla normativa vigente, nonché provvisoriamente di personale in posizione di comando proveniente da altre amministrazioni;

Dato atto che il Consorzio è soggetto alle disposizioni della Legge Finanziaria riguardanti il contenimento della spesa pubblica e degli oneri di personale;

Viste le disposizioni in materia di spese di personale dipendente contenute nelle leggi finanziarie che specificano, per gli enti non sottoposti al patto, (art. 1 comma 562 L. 296/2006 come modificato dalla L. n. 44/2012,) che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008;

Vista la circolare n. 9/2006 del Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ove espressamente si ribadisce che per il calcolo della spesa del personale vanno detratti gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali intervenuti successivamente e ciò al fine di consentire un raffronto tra dati omogenei;

Visto il comma 102 dell'art. 4 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità per il 2012) che prevede che le disposizioni recate dall'art. 9, comma 28, della L. n. 122/2010, costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica, ai quali devono adeguarsi anche gli enti locali;

Considerato che il citato comma 28 prevede che, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, o con altri rapporti di lavoro flessibile, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009;

Considerati i pareri resi, sull'esatta portata dell' art. 9 comma 28, dalla Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede di controllo con la deliberazione n. 11/CONTR/2012, dalla Corte dei Conti Sez autonomie con la deliberazione n. 12/2012 ed in via incidentale dalla stessa Corte Costituzionale con la sentenza n. 173/2012, con i quali viene ribadito che il principio di fondo della norma è quello della riduzione della spesa per le diverse forme di lavoro flessibile, al quale devono conformarsi gli enti locali.

Nel caso in cui però l'applicazione diretta della norma, soprattutto con riferimento agli enti di minori dimensioni, che non dispongono nella loro ridotta struttura organizzativa di strumenti adeguati per fronteggiare situazioni particolari, potrebbe impedire l'assolvimento delle funzioni fondamentali degli enti e non esistano altri possibili rimedi organizzativi per fronteggiare la situazione, è possibile procedere all'adattamento del vincolo, a condizione che vengano raggiunti gli obiettivi di fondo della disciplina e che venga assicurata la riduzione di spesa per le forme di assunzione temporanea elencate. A tale riguardo viene segnalata, come possibile ambito di adeguamento, la considerazione cumulativa dei limiti imposti dalla norma ai due diversi insiemi di categorie di lavoro flessibile individuati dalla citata norma, ampliando in tal modo le possibilità di azione dell'ente;

Visto l'art. 11 comma 4 bis del D.L. n. 90/2014 convertito nella L. n. 114/2014 che ha stabilito che le limitazioni contenute nel citato art. 9 comma 28 non si applicano agli enti in regola con gli obblighi normativi di contenimento della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 della L. n. 296/2006. Pertanto gli enti di minori dimensioni esclusi dal patto di stabilità che abbiano contenuto la spesa al di sotto di quella risultante nel 2008, non sono più soggetti all'obbligo di rispettare per le assunzioni di lavoro flessibile il 50% della corrispondente spesa sostenuta nel 2009.

Ritenuto che a fronte delle unità di personale previste nella pianta organica, non risulta attualmente in servizio alcuna unità di personale a tempo indeterminato, ed il Consorzio si avvale delle prestazioni lavorative, a tempo determinato, di un dirigente amministrativo e di un dirigente tecnico;

Visto il quadro normativo vigente e la situazione di straordinarietà in cui l'Ente si trova a seguito della messa in liquidazione, delle modifiche normative che hanno interessato il Servizio idrico integrato, del complesso contenzioso in essere con la società SIE SPA, già affidataria del SII nell'ambito territoriale;

Vista la Convenzione tra l'A.T.O e l'A.T.I. del 29/09/2017, approvata dall'ATI con delibera n.6 del 30 agosto 2017 e dall'A.T.O. con delibera commissariale n.19 del 29/09/2017, con la quale si stabilisce l'utilizzo del personale dell'ATO nella misura del 60% a favore dell'A.T.I.

Vista la Delibera n. 4 del 10.03.2021 con la quale sono stati prorogati per 12 mesi gli incarichi ex art. 110 D.lgs. 267/2000 attualmente in essere, al fine di garantire la prosecuzione dell'attività liquidatoria e l'esercizio delle funzioni fondamentali del Consorzio, nonché l'assolvimento degli adempimenti dell'ATI Catania

Ritenuto che al momento dell'approvazione da parte dell'ATI del piano del fabbisogno del personale 2021 e della relativa capacità assunzionale, subentrerà in detti incarichi ai sensi dell'art. 7 della L.R. 19/2015

Ritenuto che, in attesa dei provvedimenti attuativi della L.R. n. 19/2015 ed in un complessivo quadro di modifiche dell'assetto istituzionale, non risulta opportuno intervenire né sulla dotazione organica dell'ente, né sulla rideterminazione dei fabbisogni, rinviando alla fase di riorganizzazione ogni valutazione in merito, ma di dovere assicurare, in applicazione dell'art. 5 della L.R. 19/2015 il mantenimento dell'attuale struttura dirigenziale dell'ente, indispensabile al fine di fronteggiare la complessità tecnica ed interistituzionale dell'attuale contesto, a garanzia del buon andamento amministrativo;

Preso atto dell'attestazione formulata dall'organo di revisione contabile sul presente schema di deliberazione, con verbale n. 34 del 26/04/2021;

Visti il D.Lgs. n. 267/2000 ed il D.Lgs. n. 165/2001;


Visti lo Statuto ed il Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici del Consorzio;

Visto il seguente parere di regolarità tecnica che si trascrive:

“Si esprime parere favorevole”

Il Dirigente Amministrativo

Avv. Gerardo Farkas



Ritenuto poter deliberare in merito,

## DELIBERA

1. Di non intervenire, in considerazione dell'attuale regime transitorio, sulla dotazione organica dell'ente e sulla rideterminazione dei fabbisogni per il triennio 2021-2023;
2. Di dare atto che, in considerazione della straordinarietà dell'attuale quadro normativo riguardante le autorità d'ambito in liquidazione e dell'approvazione della L.R. n.19/2015 di riordino della materia, in attesa dei provvedimenti attuativi della citata legge ed in applicazione dell'art. 5, appare opportuno prudenzialmente confermare, la prosecuzione degli incarichi dirigenziali attualmente in essere, tenendo conto dei limiti di natura finanziaria imposti dalla normativa vigente in premessa richiamata e con espresso rimando alla relativa disciplina regolatoria contenuta nella legge regionale di riorganizzazione del servizio idrico.
3. Di prendere atto dell'attestazione formulata dall'organo di revisione contabile, con verbale n. 34 del 26/04/2021 sulla presente proposta di programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023.
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, riconoscendone l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. 267/00.

Catania, 10.06.2021

Il Commissario Straordinario e Liquidatore

Angelo Salvatore Sicali  
